

A tutte le Direzioni Provinciali dell’Abruzzo Agenzia delle Entrate  
Al COP Pescara  
Al SAM Pescara  
pc, Alla Direzione Regionale Abruzzo Agenzia delle Entrate

Oggetto: Ordinanza Regione Abruzzo n. 102 - applicazione art.3, comma 4,  
lettera I, DPCM 3 novembre 2020

La scrivente Organizzazione Sindacale,

premessò che,

con Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 102, in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre 2020, recante “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, l’intera regione è considerata area a rischio alto di livello 4 e pertanto classificata “zona rossa”;

il DPCM 3 novembre 2020, per le suddette aree prevede (art. 3, comma 4 lett. I) che “ *i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in relazione alla gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.*”;

considerato che,

con la Direttiva prot. n. 141696 del 24 marzo 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le “attività essenziali dell’Agenzia delle Entrate” demandando a provvedimenti organizzativi adottati dai Capi Divisione, dai Direttori Centrali e dai Direttori Regionali l’individuazione di quelle da “rendere



Unione Sindacale di Base – Agenzie Fiscali Abruzzo

in presenza”; tenuto quindi conto delle successive specifiche territoriali,

CHIEDE

agli Uffici in indirizzo di dare attuazione, a far data dal 18 novembre 2020, all'art. 3, comma 4, lett. I del DPCM 3 novembre 2020, limitando *la presenza del personale nei luoghi di lavoro alle sole attività indifferibili da rendere in presenza.*

Distinti Saluti

L'Aquila, 17 novembre 2020

Coordinamento Regionale  
Agenzie Fiscali USB  
G. Celano